

**OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
- FONDI ANNO 2016**

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 15.00 , nella sede del comune di CHEREMULE (SS) e nella SALA CONSILIARE , al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dell'art. 10 dello stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, i signori:

COGNOME E NOME	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
SIG.RA CARTA GAVINELLA	PRESIDENTE - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
DR.SSA CARBONI DANIELA	RESPONSABILE AREA FINANZIARIA- TRIBUTI
DR.SSA MANCA FABIA ANTONELLA	RESPONSABILE AREA SOCIALE

B) in rappresentanza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali, i signori:

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATA
GEOM. CHESSA STEFANO	R.S.U.
RÜZZETTO ARMANDO	CISL - FP

P R E M E S S O

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 3- 11-2016 sono state impartite le direttive alla delegazione trattante;

che con deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 15.12.2016 si è preso atto della costituzione del fondi per le risorse decentrate art.31 CCNL 22.1.2004 annualità 2013-2014-2015 e 2016;

che con deliberazione della Giunta Comunale n.66 de 22.12.2016 è stata autorizzato l'incremento della parte variabile 2015-2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dell'11.5.2017 avente ad oggetto " Presa d'atto parere "non favorevole" del Revisore dei Conti. Rettifica deliberazione G.C. n. 66 del 22/12/2016 avente ad oggetto "Costituzione del fondo per le risorse decentrate art. 31 CCNL 22/01/2004 - Autorizzazione incremento parte variabile 2015-2016".

Nuovi indirizzi per la Costituzione del fondo per le risorse decentrate art. 31 CCNL 22/01/2004.

Vista, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 12.12.2017 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto " Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Fondi Anno 2016 . Autorizzazione alla stipula Presidente delegazione trattante"

- che l'art. 4, commi 2 e 3, del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999 testualmente recitano:

"2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'articolo 15, per le finalità previste dall'articolo 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a);

c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'articolo 17, comma 2, lettere e), f), g);

d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di rinnovazione;

e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

g) le pari opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall'articolo 28 del d.P.R. 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;

h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera k);

i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'articolo 22;

l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'articolo 35 del D.Lgs. 29/93;

m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'articolo 16, comma 1, del C.C.N.L. stipulato in data 31 marzo 1999.”;

- che con il successivo comma 5 vengono posti i seguenti limiti:

5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, e dall'articolo 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Visti gli artt. 5, comma 4, come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, e 10 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro che, rispettivamente, disciplinano:

a) I tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato;

b) La composizione delle delegazioni;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-autonome locali,

CIÒ PREMesso

le parti, che riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in relazione alle norme prima richiamate, sottoscrivono definitivamente il contratto Collettivo Decentrato Integrativo come da allegato prospetto contabile.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Di parte pubblica

Di parte sindacale

